



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE III AMBIENTE E TRASPORTI-CED-POLIZIA PROVINCIALE

Registro Generale n. 213 del 17-04-2020

Registro Settore n. 22 del 17-04-2020

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Oggetto: MISURE TEMPORANEE ED URGENTI A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 RELATIVE AD ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FERMO -. PROROGA DEI TERMINI.

IL DIRIGENTE

Premesso che le province risultano autorità competenti in base:

- alla L.R. 3 aprile 2015, n. 13, avente ad oggetto “ *Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province* ” che ha ridefinito le funzioni amministrative di competenza delle Province in attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell’accordo sancito ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell’11 settembre 2014 e le deliberazioni della Giunta regionale nn. 302 e 303 del 31.03.2016 in attuazione della citata L.R.;
- alla L.R. 24/2009 che ha stabilito la competenza delle Province per le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all’esercizio delle attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti previste dagli articoli 208, 209 e 211 del D.lgs. 152/2006, già conferite con la L.R. 10/1999, compresa l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III bis del D.lgs 152/2006.
- all’art. 216 del D.Lgs 152/2006 che conferisce alle Province le funzioni amministrative concernenti l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in forma semplificata;
- alla LR 12/1999 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni per l'emissione in atmosfera di impianti già esistenti e di nuovi impianti e per le loro modificazioni e trasferimenti e i relativi provvedimenti conseguenti alle attività di rilevazione e controllo.
- all’art. 124 c.7 del Dlgs 152/2006, in linea con l’art. 46 della LR 10/1999, che conferisce alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue industriali nei corpi idrici superficiali e nel suolo e i relativi provvedimenti conseguenti alle attività di rilevazione e controllo;
- alla LR 6/2007 che introduce l’art. 23 bis alla LR 10/1999 con la quale sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all’articolo 12 del

d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione di quelli, per quest'ultima tipologia, la cui valutazione di impatto ambientale è riservata alla competenza regionale.

- al D.Lgs. 115/2008 sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici che assoggetta la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Provincia;
- alla L.R. n. 11/2019 che ha stabilito di assegnare alle Province la competenza per la procedura di VIA e/o lo screening, per i progetti i cui agli allegati A2 e B2 compreso il procedimento relativo al Provvedimento autorizzatorio unico che si svolge con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006;
- al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale stabilisce in particolare:
 - all'art. 29 sexies comma 6 del titolo III bis della parte II, che l'AIA debba contenere i requisiti di controllo delle emissioni, specificando la metodologia e la frequenza di misurazione [...] nonché l'obbligo di comunicare alla autorità competente periodicamente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni della autorizzazione integrata ambientale;
 - al Titolo IV della Parte III, nel dettare gli strumenti di tutela delle acque, le modalità di rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue e i relativi controlli;
 - al Titolo I della Parte Quinta, nel dettare norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;
 - all'articolo 267 comma 1, stabilisce che il Titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
 - all'articolo 267 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che, al comma 3, stabilisce che per le installazioni sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale, vale quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda e che per tali installazioni l'autorizzazione alle emissioni prevista dal titolo I della parte V non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale;
 - all'art. 269 che in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale, si applicano le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi nei casi in cui il decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, rinvia alle norme di settore.
- al sub-allegato 2 dell'Allegato I del DM 5 febbraio 1998 che stabilisce i valori limite delle emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi.
- all'art 3 c. 1 del DPR 59/2013 e s.m.i che stabilisce debba essere presentata istanza di Autorizzazione Unica Ambientale nel caso lo stabilimento sia assoggettato, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento dei seguenti titoli di competenza provinciale: [...]
 - a) *autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (relativi a scarichi di acque reflue industriali ed urbane su corpi idrici o su suolo);[...]*

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

[...]

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Tenuto conto che le province nell'ambito delle competenze assegnate sono deputate:

- in campo ambientale ed energetico, al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato;
- al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni;
- all'approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;
- all'approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti soggetti alla disciplina A.I.A.;
- il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi di interesse provinciale nonché al rilevamento, disciplina e controllo degli stessi;

Tenuto conto altresì che i titoli ambientali di competenza provinciale all'interno dell'Autorizzazione Unica Ambientale, le Autorizzazioni Integrate Ambientali di competenza provinciale, i provvedimenti di valutazione ambientale, le autorizzazioni provinciali in materia di rifiuti e le autorizzazioni uniche in campo energetico, contengono l'obbligo di rispettare prescrizioni relative a monitoraggi e report comunque definiti come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione di report del Piano di Monitoraggio e Controllo, i Piani di Gestione Solventi, le verifiche

analitiche relative agli autocontrolli e alla messa in esercizio delle emissioni;

Viste le disposizioni emanate per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Coronavirus:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.*
- Il DPCM 23/02/2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il D.P.C.M. del 09.03.2020 che all'art. 1, comma 1, stabilisce che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 08.03.2020 sono estese all'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. in data 11.03.2020 che, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, introduce numerose limitazioni allo svolgimento delle attività economiche e sociali;
- il D.P.C.M. in data 01.04.2020 con il quale l'efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché da quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020 e dall'ordinanza del 28.03.2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti ancora efficaci alla data del 03.04.2020 è prorogata fino al 13.04.2020;
- il D.P.C.M. in data 10.04.2020 con il quale è stata disposta l'applicazione su tutto il territorio nazionale a far data dal 3 aprile e fino al 3 maggio 2020 di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di

carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;

Ritenuto opportuno, quale misura prudenziale a tutela della salute e della pubblica incolumità nell'ambito delle finalità che i richiamati D.P.C.M. intendono perseguire, rafforzare le misure organizzative per garantire la salute dei cittadini e dei lavoratori, in modo da contribuire al contenimento del diffondersi del virus tra la popolazione;

Considerato in particolare, l'art. 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 che estende, a far data dal 10 marzo 2020, all'intero territorio nazionale e, quindi, anche al territorio marchigiano, le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19, di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che hanno inevitabilmente una ripercussione anche sulle imprese;

Rilevato che, particolarmente nel caso dell'effettuazione degli autocontrolli e relativi report prescritti nei provvedimenti autorizzativi, i quali comportano il campionamento e l'analisi degli effluenti, elaborazioni di report o comunicazioni i gestori ricorrono di norma a personale, strumentazione e laboratori di società esterne specializzate che, nella emergenza attuale di restrizione delle attività, estesa all'intero territorio nazionale dal citato D.P.C.M. 9 marzo 2020, possono risultare indisponibili;

Preso atto che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nel dettare specifiche disposizioni temporanee per consentire il superamento delle difficoltà relative all'emergenza "Coronavirus" in particolare per quanto riguarda gli adempimenti richiesti dalla disciplina ambientale, all'articolo 103 dispone relativamente ai termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, nei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, la loro sospensione tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, il differimento al 15 maggio 2020 della validità dei titoli abilitativi, in scadenza nel periodo di vigenza dei predetti provvedimenti, e all'art. 113 rinvia le scadenze di alcuni adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti al 30 giugno 2020 e che, conseguentemente, possano essere valutate misure atte a differire le scadenze relative a taluni adempimenti dovuti dai titolari delle autorizzazioni ambientali;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica n. 68 del 03/04/2020 in relazione alle misure temporanee ed urgenti riferite all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con il quale:

- viene differito al 31/07/2020 il termine per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni inclusa la comunicazione di Utilizzazione Agronomica, ai sensi dell'art.29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006, effettuati nell'anno solare 2019;
- sospesi, fino alla data di cessazione delle restrizioni che ne impediscano l'esecuzione, gli adempimenti in capo ai gestori delle installazioni in regime di AIA relativi a prescrizioni e controlli, nonché agli autocontrolli stabiliti con il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), con esclusione di quelli effettuati con sistemi di monitoraggio in continuo (SME) attivi e di quelli effettuati con personale interno, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute degli operatori e dell'ambiente, in particolare per il rispetto dei limiti delle emissioni;
- sospesi, fino alla data di cessazione dell'efficacia delle restrizioni che ne impediscano l'esecuzione, gli adempimenti relativi all'ottemperanza alle condizioni ambientali ed ai piani di monitoraggio ambientale conseguenti alle procedure di VIA correlate alle installazioni in regime di AIA, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute degli operatori e dell'ambiente, in particolare per il rispetto dei limiti delle emissioni;

- sono stabiliti i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali citati in premessa e con eventuali successivi provvedimenti di conferma degli stessi, per la realizzazione degli adempimenti:

- 60 giorni nel caso di campionamenti;

- 90 giorni nel caso di attivazione/messa in esercizio di impianti, tecnologie o misure gestionali;

- 60 giorni nel caso di presentazione di documentazione per riesami, relazioni, elaborazione dati, ottemperanze ...;

- viene data indicazione alle Province di valutare l'adozione di provvedimenti analoghi ai fini dell'applicazione uniforme sul territorio regionale della disciplina di AIA;

Visto che alcune province marchigiane hanno adottato specifici atti per superare la difficoltà da parte delle imprese del rispetto delle scadenze relative a tutte le autorizzazioni ambientali stante la difficoltà di assicurare le operazioni necessarie a tali adempimenti da parte di società esterne o proprio personale;

Visto altresì il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 34 del 01/04/2020 riguardante la proroga del termine per la presentazione dei Piani di gestione dei solventi al 30/06/2020.

Considerato che:

- i Gestori sono, in ogni caso, tenuti a rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali autorizzati, ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute degli operatori e dell'ambiente, in particolare per il rispetto dei limiti delle emissioni;

- la presente proroga e sospensione non riguarda le comunicazioni e gli adempimenti direttamente

previsti da Regolamenti europei ed in particolare la dichiarazione European Pollutant Release and

Transfer Register E-prtr 2020 (dati 2019), istituita con il regolamento 166/2006/Ce, da trasmettere

entro il 30 aprile 2020, mediante la compilazione e la trasmissione, in via telematica, di un modulo in formato excel predisposto a tale scopo.

Ritenuto, pertanto possibile:

- il differimento al 31 luglio 2020 dei termini per la presentazione degli autocontrolli previsti dalle autorizzazioni ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dei report annuali sulle attività di monitoraggio e controllo delle aziende in A.I.A. ;

-di sospendere, fino alla data di cessazione delle restrizioni che ne impediscano l'esecuzione, gli adempimenti in capo ai gestori delle installazioni in regime di AIA relativi a prescrizioni e controlli, nonché agli autocontrolli stabiliti con il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), con esclusione di

quelli effettuati con sistemi di monitoraggio in continuo (SME) attivi e di quelli effettuati con personale interno;

- di sospendere, fino alla data di cessazione delle restrizioni che ne impediscano l'esecuzione, gli adempimenti in capo ai gestori aventi termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020, relativi agli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici di interesse provinciale nonché di ogni altro diverso adempimento/prescrizione che necessita di intervento da parte di società esterne o proprio personale indisponibile, disposto con atto provinciale di valutazione/autorizzazione ambientale o energetica,

- di definire i tempi massimi dell'effettuazione di tali adempimenti decorrenti dalla data di cessazione

dell'efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali citati in premessa e con eventuali successivi provvedimenti di conferma/modifica degli stessi, nel seguente modo:

- 60 giorni nel caso di campionamenti;

- 90 giorni nel caso di attivazione/messa in esercizio di impianti, tecnologie o misure gestionali;
- 60 giorni nel caso di presentazione di relazioni, elaborazione dati, ottemperanze,...

Tutto ciò premesso:

Visto l'art. 6 della Legge n. 241/1990;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

DETERMINA

1. di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione dei report annuali delle attività di monitoraggio e controllo delle installazioni AIA di cui alla parte II titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., effettuate nell'anno 2019;
2. di sospendere, fino alla data di cessazione delle restrizioni che ne impediscano l'esecuzione, gli adempimenti in capo ai gestori delle installazioni in regime di AIA relativi a prescrizioni, comunicazioni e relazioni, controlli e autocontrolli stabiliti con il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), con esclusione di quelli effettuati con sistemi di monitoraggio in continuo (SME) attivi e di quelli effettuati con personale interno;
3. di sospendere, per le motivazioni riportate in premessa, gli adempimenti relativi a prescrizioni, comunicazioni e relazioni, controlli e autocontrolli diversi da quelle di cui ai punti precedenti che necessitano di interventi da parte di società esterne o proprio personale interno indisponibile, aventi termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020, previsti dalle seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, limitatamente ai titoli abilitativi di competenza provinciale;
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 - autorizzazione ai sensi dell'art.124 del D.lgs 152/06 e s.m.i.
 - autorizzazione unica ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 - autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.,
 - autorizzazione ai sensi del D.Lgs 115/08 e s.m.i.
4. di definire i tempi massimi dell'effettuazione degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia delle restrizioni disposte con i provvedimenti nazionali e regionali citati in premessa e con eventuali successivi provvedimenti di modifica/conferma degli stessi, nel seguente modo:
 - 60 giorni nel caso di campionamenti;
 - 90 giorni nel caso di attivazione/messa in esercizio di impianti, tecnologie o misure gestionali;
 - 60 giorni nel caso di presentazione di relazioni, elaborazione dati, di ottemperanze, ecc;
5. di sospendere per le motivazioni riportate in premessa, ogni altro diverso adempimento o prescrizione disposto con ogni ulteriore atto provinciale di autorizzazione/valutazione ambientale o energetica che necessita di interventi da parte di società esterne o proprio personale indisponibile;
6. di dare atto che restano fermi gli obblighi di garantire i controlli effettuati con sistemi di monitoraggio in continuo (SME) attivi, altri misuratori in continuo sugli impianti in funzione e di quelli effettuati con personale interno e/o dai laboratori interni agli stabilimenti che risultano operativi ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, fatte salve eventuali specifiche situazioni che dovranno essere adeguatamente motivate;
7. di stabilire che le proroghe e le sospensioni di cui ai punti precedenti non necessitano di richiesta da parte delle imprese;
8. di dare atto che eventuali proroghe del termine previsto per gli autocontrolli degli scarichi idrici di interesse comunale o di competenza dei Gestori del Servizio Idrico Integrato, o di alti titoli abilitativi

contenuti nell'AUA di competenza comunale, dovranno essere concordate direttamente con il Comune o con il Gestore interessato e comunicate alla Provincia e all'ARPA Marche;

9. di dare atto che l'efficacia del presente atto è subordinata a ogni eventuale nuovo e ulteriore adempimento e/o provvedimento derivante anche da normativa diversa da quella nel presente provvedimento, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Fermo;

10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio provinciale e nel sito internet della Provincia;

11. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano effetti diretti dal punto di vista finanziario-contabile e patrimoniale;

12. di ricordare infine che, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente del Settore
Dott. Roberto Fausti